



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai

Sigg.:

BITONTE	Dott.	Augusto	Presidente
PIANTA	Dott.	Donato	Consigliere
DUGHI	Dott.ssa	Marina	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato
il 13 maggio 2010 e posta in decisione all'udienza di precisazione
delle conclusioni del 27 giugno 2012

da

**FALLIMENTO BARONI FLAVIO & C snc e soci FLAVIO
BARONI e ADELMA BRIGHENTI, in persona del curatore
rappr.to e difeso dagli Avv.ti Franco Benassi del Foro di Mantova e
Renato Sirna del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario, per
procura speciale alla lite a margine dell'atto di citazione in appello**

APPELLANTE

contro

**SEDAL snc di Amicucci G. & C. rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Gui-
do Murdolo del Foro di Varese e Renato Bianchi del Foro di Brescia,**

Sent. N. 1318/12

Cron. N. 3342

Rep. N. 1525

R. Gen. N. 593/2010

Camp. Civ. N. //

it

OGGETTO: leasing

quest'ultimo domiciliatario, per procura speciale alla lite a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado

APPELLATA

In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.3624/09 in data 3/26.11.2009

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia la Corte d'Appello, a integrale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 3694/09 depositata il 28.11.2009:

In via preliminare:

Accertare e dichiarare la legittimazione attiva della Baroni S.n.c. e conseguentemente dell'appellante Fallimento Baroni S.n.c. e dei soci Flavio Baroni e Adelma Brighenti.

Nel merito:

Accogliere le domande attoree svolte in primo grado e pertanto:

- a) *Dichiarare risolto il contratto di locazione finanziaria e di vendita stipulato dalla ditta Baroni – Fineco Leasing S.p.a. – con Sedal S.n.c., avente ad oggetto una confezionatrice super automatica LU-602 completa di matricola n. 371, dando atto che il Fallimento tiene a disposizione la suddetta macchina per la restituzione alla convenuta;*
- b) *Conseguentemente condannare Sedal S.n.c. a corrispondere all'appellante l'importo di € 43.893,67, quale corrispettivo della*

locazione pagata e da pagarsi a Fineco Leasing S.p.a., con gli interessi sulla somma rivalutata dal giorno 1.4.1988 al saldo;

- c) condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla Baroni S.n.c., ora fallita, per la mancata produzione, nella misura indicata nel corso del giudizio e comunque in via equitativa, con gli interessi sulla somma rivalutata dal giorno 1.4.1988 al saldo.*

In ogni caso:

Con rifusione delle spese di primo e secondo grado, oltre cpa, iva e rimborso ex art. 14 t.p.

Dell'appellata

Respingere l'appello proposto da Fallimento Baroni Flavio e C. snc e soci Flavio Baroni e Adelma Brighenti, in persona del curatore, con conseguente conferma integrale della impugnata sentenza emessa il 3.11.09 dal Tribunale di Brescia, n. 3624/09, pubblicata il 28.11.09

Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio

FATTO

Con atto di citazione notificato il 3 giugno 1991, Flavio Baroni quale titolare della ditta Flavio Baroni Complementi di Arredo, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Mantova, la snc Sedal di Amicucci G. & C., per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dalla convenuta a Fineco e da quest'ultima concesso in leasing, per difetti del macchinario.

La snc Sedal si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e contestando nel merito l'esistenza dei difetti.

Con sentenza n. 654/1998 il Tribunale di Mantova dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Brescia.

Con comparsa in riassunzione notificata il 20.3.1999 la snc Baroni Flavio e C., premesso che Flavio Baroni aveva in essa conferito l'impresa individuale in data 23.10.1991, riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Brescia. In corso di causa interveniva il fallimento della snc Baroni Flavio e dei soci Flavio Baroni e Adelma Brighenti ed il giudizio veniva proseguito dalla curatela.

Con la sentenza riportata in epigrafe, il Tribunale adito, rilevato che dall'atto costitutivo della snc Baroni non risultava il trasferimento del diritto vantato dal Baroni, dichiarava la carenza di legittimazione attiva del fallimento e respingeva la domanda attrice, con aggravio delle spese di lite.

Con atto di citazione, notificato il 13 maggio 2010, il fallimento della snc Baroni Flavio e dei soci Flavio Baroni e Adelma Brighenti interponeva appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre la snc Sedal resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

Senza espletamento di istruttoria alcuna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, all'udienza del 20 giugno 2012, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito

kmf

IL CASO.it

di memorie conclusionali e venti per repliche.

MOTIVI

Con un unico, articolato motivo, l'appellante censura la ritenuta carenza di legittimazione attiva della società riassumendo in primo grado, rilevando che il conferimento di azienda equivale a cessione d'azienda, con conseguente trasferimento di tutte le posizioni contrattuali non ancora definite ai sensi dell'art. 2558 cc e successione nel processo ai sensi dell'art. 111 cpc. Rileva altresì che la procedura concorsuale comprende anche il fallimento del socio Flavio Baroni singolarmente, onde la curatela è legittimata a far valere in giudizio le domande da lui proposte.

L'appello è fondato.

E' documentalmente provato il conferimento della ditta individuale Flavio Baroni Complementi di Arredo nella snc Baroni Flavio e C con atto in data 23.10.1991 rep. Notaio Chizzini di Viadana.

E' noto che nel caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell'art. 2558 e ss. cod. civ., consistente nella cessione dell'azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita. (Cass. 20805/2011, Cass. 10676/2008, Cass. 22538/2007)

L'art. 2558 cod. civ. prevede l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carat-

tere personale e si applica ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (Cass. 7517/2010)

La cessione dell'azienda infatti, a norma dell'art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta. L'ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare solo dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione (Cass. 13676/2006)

In altri termini il trasferimento d'azienda comporta a norma dell'art. 2558 cod. civ., salvo patto contrario, la cessione "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, sancisce cioè, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente

Prof.

IL CASO.it

dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, (Cass. 27011/05 Cass. 5534/94) potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto nella norma citata, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti. (cfr. Cass. 840/2012)

Infine, il cessionario dell'azienda assume la posizione di successore e titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ. (Cass. 10653/2010, Cass. 8219/1990)

Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che la snc Flavio Baroni e C in cui è stata conferita l'impresa individuale Flavio Baroni, è succeduta ipso iure nel contratto di compravendita del macchinario fornito dalla Sedal snc, sia sul piano sostanziale, ex art. 2558 cc, senza necessità di specifica menzione del rapporto contenzioso in essere, sia sul piano processuale ai sensi dell'art. 111 cpc, potendo il successore a titolo particolare intervenire nel processo.

Occorre pertanto passare all'esame del merito delle contestazioni sollevate dalla snc Flavio Baroni relativamente alla confezionatrice super automatica LU 602 acquistata da Fineco Leasing spa in data 1.4.1988, e da questa concessa in leasing a Flavio Baroni con prestazione diretta

di garanzia nei seguenti termini: "risponderemo direttamente verso di Voi della esecuzione della fornitura nei termini pattuiti, e Vi considereremo fin d'ora legittimati a rivolgervi in qualunque sede verso di noi per ogni reclamo e pretesa a ciò relativi.....intendendo estendere a vs favore...le garanzie e le obbligazioni tutte per legge o per convenzione a nostro carico nei confronti dell'acquirente"

Le contestazioni attengono a vizi di funzionamento ed all'inidoneità del macchinario alla produzione prevista, consistente nel confezionamento, entro film plastico, di cuscini di vario tipo.

La CTU disposta in primo grado, sottoposto il macchinario a due prove di funzionamento con possibilità per il costruttore di messa in marcia preventiva e di messa a punto in corso di lavorazione, ha accertato

che "la macchina non garantisce né un funzionamento continuativo, né un'accettabile qualità della confezione prodotta e che non è idonea alle lavorazioni per le quali è preposta"

Tali conclusioni, frutto di indagini approfondite, congruamente e logicamente motivate, con precisa ed analitica risposta alle osservazioni dei ctp svolta nel supplemento di consulenza in data 10.9.2003, cui si rinvia, meritano di essere interamente condivise da questa Corte

Ne deriva la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra Fin-Eco Leasing e Sedal snc, domanda che può essere proposta dall'appellante, in quanto con la clausola n. 5 del contratto di leasing e con l'estensione di garanzia è stata trasferita dalla società

IL CASO.it
fm1

di leasing all'utilizzatore, la propria posizione sostanziale.

Infatti in caso di leasing finanziario, che postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita stipulato tra il fornitore ed il concedente e quello di leasing stipulato tra quest'ultimo e l'utilizzatore, e si realizza mediante clausole di interconnessione, inserite nel primo contratto, con cui si conviene che il bene viene acquistato per cederlo in godimento all'utilizzatore e deve essere consegnato direttamente a quest'ultimo, come nel caso di specie, (cfr. contratto leasing) non ricorre un unico contratto plurilaterale, ma un collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura.

Ne consegue che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza: l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. Può invece proporre la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga all'utilizzatore dalla società di leasing trasferita la propria posizione sostanziale." (Cass.17145/06 e Cass. 23794/2007)

Ne deriva altresì il diritto della snc Baroni Flavio e quindi della curatela fallimentare al risarcimento dei danni subiti.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risoluzione del

contratto di locazione finanziaria intervenuto tra Flavio Baroni e Fineco Leasing S.p.a., in quanto quest'ultima non è parte in causa, oltre al fatto che risulta documentalmente la regolare esecuzione del contratto ed anche il riscatto finale del macchinario da parte dell'utilizzatore.

I danni debbono essere riconosciuti in misura pari al costo del macchinario e cioè € 33.569,69 (£. 65.000.000) come risulta dal contratto di locazione finanziaria, mentre i costi del leasing non possono essere addebitati al venditore, non essendo causalmente connessi all'inadempimento del fornitore e cioè al cattivo funzionamento della macchina.

17021 E' poi dovuta la rivalutazione del prezzo, trattandosi di obbligazione di valore, dalla data dell'acquisto, onde la somma dovuta a titolo di danni in valuta attuale, è pari ad € 71.727,50 (tasso svalutazione 113,66%) oltre interessi legali sul capitale iniziale rivalutato di anno in anno.

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno conseguente al cattivo funzionamento della macchina, perché non provato in alcun modo, non potendosi ricorrere ad una liquidazione equitativa in difetto di qualsiasi prova dell'effettiva esistenza di un danno.

Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del D.M. n. 140/2012, tabella da € 50.000,00 ad

€ 100.000,00 per il primo grado in complessivi € 7.500,00 oltre IVA e CPA e per il grado di appello in complessivi € 6.600,00 oltre IVA e Cpa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia prima sezione civile, ogni contraria istanza disattesa ed ogni altra domanda respinta ,

in accoglimento dell'appello proposto da Fallimento Flavio Baroni e C. snc avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.3624/09 in data 3/26.11.2009, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra Fin-Eco Leasing spa e Sedal snc di Amicucci G. e C. in data 1.4.1988;

condanna Sedal snc di Amicucci G. e C. al pagamento a favore del Fallimento Flavio Baroni e C. snc, a titolo risarcimento danni, della somma di € 71.727,50 oltre interessi legali sul capitale di € 33.569,69 rivalutato di anno in anno dal 1.4.1988;

condanna Sedal snc di Amicucci G. e C a rifondere al Fallimento Flavio Baroni e C. snc le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado in complessivi in complessivi € 7.500,00 oltre IVA e CPA e per il grado di appello in complessivi € 6.600,00 oltre IVA e Cpa, oltre che al pagamento delle spese di CTU.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Flavio Baroni

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
19 NOV. 2012

Oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

[Signature]

Copia conforme all'originale che si rilascia, munita della seguente formula
ed Istanza del Sig. Avv

Remeto Sirme

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Brescia, li 29 NOV. 2012

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA



IL CASO.it